



Direzione Interregionale Liguria,
Piemonte e Valle d'Aosta
Ufficio delle Dogane di
Verbanò – Cusio – Ossola

Protocollo: 3936/RU

Riferimento: prot.n.

All:

Domodossola, 10 Aprile 2020

Alla Camera di Commercio
I.A.A.
Verbanò – Cusio – Ossola

All'Unione Industriale
Verbanò – Cusio – Ossola

Alla Confartigianato
Piemonte Orientale

All' Ordine dei Commercialisti
Verbanò – Cusio – Ossola

Alla Confcommercio
Verbanò – Cusio – Ossola

All'Associazione CNA
Domodossola

Alla Confesercenti Piemonte
Nord e Orientale

Alle Società:
DHL Global Forwarding s.p.a.
Zoni Spedizioni internazionali s.n.c.
Transnova Spedizioni
Internazionali s.r.l.
Italsempione S.p.A.
Spedizioni Internazionali
Nordcargo Srl
DB Schenker Italia S.P.A.
BLS CARGO Italia srl - Villadossola
SBB CARGO Italia srl - Domodossola
Transbrig sa – Iselle
Gerlach AG
Franzolini SA - Brissago
Transverbanò Agenzia Doganale -Cannobio
Trenitalia Spa Divisione Cargo

Alessi s.p.a.
Imerys s.p.a.
Valsecchi s.p.a.
Salumificio Nino Galli s.p.a.
Pepper Style by Bisetti Srl
Plastipak Italia Preforme S.R.L.
Matia s.r.l.
Eliosola s.r.l.

e, per conoscenza

Ai Responsabili delle Sezioni e SOT
A tutto il personale dell'UD VCO

OGGETTO: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Linee di indirizzo in materia di compilazione delle bollette A22 e autocertificazione del numero di pezzi importati all'interno della dichiarazione doganale (campo 44).

Per opportuna conoscenza e norma, si indicano di seguito alcuni principi guida utili nell'effettuazione operazioni doganali relative ai beni necessari per la lotta contro la diffusione del COVID - 19 riguardanti l'indicazione dell'esatto numero dei pezzi nel caso in cui la voce dichiarata non preveda l'obbligo dell'indicazione dell'unità supplementare.

Per quanto concerne le dichiarazioni di importazione con bolletta A22 per i seguenti beni:

- 1) Mascherine chirurgiche 63079098;
- 2) Mascherine FFP1, FFP2, FFP3, 90200000;
- 3) Occhiali, visiere, schermi protettivi, 90049010, 90049090, 39269097;
- 4) Tute, camici, 39262000, 621010;
- 5) Guanti, 40151100, 40151900, 61161020, 61161080, 62160000;
- 6) Apparat di supporto per la terapia respiratoria

(l'unità da considerare è quella del singolo apparato),

si segnala che il campo “quantità della merce” dovrà essere opportunamente valorizzato con l’inserimento del numero di pezzi, senza simboli o punteggiatura.

Per quanto riguarda invece i casi in cui è presentato il DAU, al dichiarante è data la possibilità di autocertificare il numero dei pezzi importati indicandoli all’interno della casella 44; laddove il funzionario doganale nell’effettuazione del CD verifichi la non valorizzazione del campo 44 dovrà accertare il numero dei pezzi e procedere alla rettifica della dichiarazione doganale.

Tali prescrizioni valgono per i beni 1, 2, 3, 4, 7 dell’elenco di cui all’Ordinanza n. 6/2020 del Commissario Straordinario per l’emergenza, ovvero:

- 1) mascherine chirurgiche;
- 2) mascherine FFPP 2/FFPP 3;
- 3) dispositivi di protezione del volto (occhiali, visiere, schermi protettivi);
- 4) vestiario (camici e tute);
- 7) impianti di ventilazione

non risultando invece necessario tale adempimento per i beni 5 e 6 (guanti e alcole) per i quali risulta già obbligatoria la compilazione del campo 41 del DAU (unità supplementari).

Le associazioni di categoria in indirizzo sono pregate di dare la massima diffusione della presente comunicazione a tutti i propri iscritti.

La Dirigente dell’Ufficio *ad Interim*
Daniela Dispenza
(Documento firmato digitalmente)

Il Responsabile della Sezione Servizi di Supporto
Gianluca Iervasi

Il Funzionario che ha trattato la pratica
Adriana Minoggio